



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



R.G. C.F.A. N. 5/2023

**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
CORTE FEDERALE DI APPELLO**

NELLA SEDUTA DEL GIORNO 8 NOVEMBRE 2023 SI È RIUNITA - PRESSO LA SEDE FEDERALE UITS SITA IN ROMA IN VIALE TIZIANO N. 70 - LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

COMPOSTA DA:

Avv. Bernardo DE STASIO,	PRESIDENTE
Avv. Tommaso PALLAVICINI	Componente
Avv. Ersilia TROTTA	Componente, rel. ed est.

e ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento instaurato con reclamo dal sig. Bruno Ardovini in data 27 settembre 2023 avverso la decisione del Tribunale Federale del 18 luglio 2023, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al N. R.G.T.F. 4/2023, con la quale lo stesso veniva dichiarato colpevole dell'addebito disciplinare contestatogli e condannato alla sospensione per anni cinque da ogni attività sportiva, sociale e federale.

FATTO

-In data 11 dicembre 2022, alle ore 8:45 circa, il tesserato Claudio Campiti, dopo aver noleggiato un'arma Glock 41 dall'armeria ed acquistato munizioni presso la sezione TSN di Roma Tor di Quinto, dove era iscritto, anziché recarsi sulle rispettive linee di tiro per esercitarsi, si allontanava dalla sezione con la propria autovettura portandosi in località Fidene di Roma dove, con l'arma e le munizioni precedentemente prelevate indebitamente, commetteva plurimi omicidi e lesioni personali per i quali veniva tratto in arresto e sottoposto a procedimento penale.

-Nel corso delle indagini per i fatti commessi dal tesserato Claudio Campiti, emergevano responsabilità disciplinari anche a carico del tesserato Bruno Ardovini, sia nella veste di Presidente della sezione TSN di Tor di Quinto che in quella di Direttore del Poligono. Lo stesso, pertanto, veniva deferito a giudizio dalla Procura Federale UITS con atto di incolpazione ex art. 30, comma IV, Regolamento di Giustizia (R.G.P.F. n. 02/2023) del 27.04.2023 nel quale gli veniva contestato che *"in proprio e quale Presidente della sezione TSN di Roma/Direttore del Poligono aveva colpevolmente omissivo di predisporre tutte le misure di sicurezza idonee e necessarie per evitare la commissione dei fatti imputati al tesserato Claudio Campiti [...] in gravissima*



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



violazione dei principi di lealtà e correttezza (art. 2 del Codice di comportamento sportivo CONI e art. 5.1 lett. a) del Regolamento di Giustizia UITA), oltre a comportare un gravissimo pregiudizio all'immagine dell'UITA ovvero gli interessi sociali e federali ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Giustizia UITA, il tutto con l'aggravante di avere, le infrazioni in questione, causato lesioni a persone, cagionato danni patrimoniali di rilevante entità e determinato una turbativa violenta dell'ordine pubblico ai sensi dell'art. 10.1 lett. b), g), e j) del Regolamento di Giustizia UITA" con richiesta di condanna alla "sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di 5 anni".

-Con decisione pronunciata in data 18 luglio 2023 (RGTF 4/2023) il Tribunale Federale UITA, all'esito dell'istruttoria, condannava il tesserato sig. Bruno Ardovini alla sospensione per anni cinque da ogni attività sportiva, sociale e federale.

-Avverso la suddetta decisione, pubblicata in data 13 settembre 2023, il sig. Bruno Ardovini, col patrocinio dell'Avv. Mauro Capone, proponeva reclamo innanzi alla Corte Federale d'Appello UITA in data 27.09.2023 (prot. UITA n. 9429/2023) chiedendo l'annullamento o, in subordine, la riforma integrale dell'impugnata decisione. A sostegno del reclamo proposto il sig. Ardovini reiterava, **in via preliminare**, la richiesta di sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale, instaurato antecedentemente; **nel merito** chiedeva la declaratoria di nullità del procedimento federale stante l'inesistenza o, l'insufficienza e l'indeterminatezza, di un effettivo capo di incolpazione nei confronti del tesserato Ardovino ex art. 2, n. 1, 2 e 6 del Regolamento di Giustizia. Tale violazione, a dire di parte reclamante, avrebbe, conseguentemente, condotto il Tribunale Federale all'assunzione di una decisione priva di motivazione e che viola il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. Impugnava, altresì, le contestate circostanze aggravanti ex art. 10 co. 1 lett. b), g) e j) del Regolamento di Giustizia UITA per carenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) imputabile al sig. Bruno Ardovini nonché, **in via istruttoria**, la mancata ammissione della prova orale richiesta, concernente l'audizione del dott. Mantegazza, presidente del TSN di Roma in epoca antecedente a quella in cui l'Ardovini aveva assunto la carica.

-Con provvedimento del 28 settembre 2023 il Presidente della Corte Federale d'Appello, Vista la Delibera di Consiglio Direttivo UITA n. 48 del 26 luglio 2022 di nomina dei componenti gli Organi di Giustizia UITA; Visto l'art. 35 del Regolamento di Giustizia UITA, fissava l'udienza per l'esame del ricorso per il giorno 12 ottobre 2023 ore 16:00 da svolgersi tramite riunione "on line" con collegamento da remoto oppure in presenza presso la saletta riunioni della UITA in Roma al Viale Tiziano n. 74 – secondo piano, assegnando al ricorrente ed alle parti interessate termine per il deposito telematico di eventuali memorie entro 5 giorni antecedenti alla data di udienza.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



-Si costituiva in giudizio la Procura Federale in persona del Procuratore Avv. Fabio Pennisi il quale, con memoria difensiva depositata in data 9 ottobre 2023, chiedeva il rigetto del reclamo per totale infondatezza dello stesso con conferma della decisione impugnata.

La Procura Federale, nello specifico, richiamando il dettato di cui all'art. 38, comma 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, contestava la richiesta preliminare di sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale pendente, evidenziando l'esigenza di tempestività dell'azione disciplinare e la conseguenziale indipendenza del giudizio sportivo rispetto a quello penale instaurato relativamente agli stessi fatti delittuosi. Nel merito la Procura Federale impugnava la contestata nullità del procedimento per violazione dell'art. 2 n. 1, 2 e 6 del Regolamento di Giustizia evidenziando come il capo di incolpazione fosse estremamente chiaro e contenesse il dettagliato richiamo alle condotte gravemente omissive ed alle norme violate dal tesserato sig. Bruno Ardovini. Tali specifiche contestazioni, contenute nel capo di incolpazione, trovavano conferma nel corso del giudizio innanzi al Tribunale Federale conducendo ad una decisione motivata e rispondente al principio processualistico stabilito dall'art. 112 c.p.c.. In ordine alla erronea contestazione al sig. Ardovini delle circostanze aggravanti, la Procura Federale richiamava l'art. 2050 c.c. evidenziando la sussistenza della colpa grave nella condotta omissiva dell'incolpato. Circa la mancata ammissione della prova orale si limitava a contestarne la totale irrilevanza ai fini del procedimento.

-All'udienza del 12 ottobre 2023 il Collegio dava atto della presenza, in collegamento da remoto, dell'Avv. Mauro Capone per parte reclamante e del Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi. Quest'ultimo eccepeva la mancata ricezione dell'avviso di fissazione della suddetta udienza da parte della Segreteria UITA mentre l'Avv. Mauro Capone eccepeva la mancata ricezione, sempre ad opera della Segreteria UITA, di copia della memoria difensiva depositata dalla Procura Federale. Le parti, tanto rilevato, congiuntamente chiedevano rinvio del procedimento. Il Presidente della Corte Federale d'Appello, preso atto della richiesta delle parti, riscontrata, altresì, la mancata acquisizione d'ufficio del fascicolo di Primo Grado, disponeva il rinvio del procedimento all'udienza del 20 ottobre 2023 ore 17:00, con salvezza dei diritti di prima udienza, confermando la modalità mista di trattazione del procedimento.

-All'udienza del 20 ottobre 2023 il Collegio dava atto della presenza dell'Avv. Mauro Capone per il reclamante e dell'Avv. Fabio Pennisi per la Procura Federale, entrambi in collegamento da remoto, e, verificata l'acquisizione del fascicolo di primo grado agli atti del procedimento, nominava relatore l'Avv. Ersilia Trotta, dando corso all'udienza.

-Per la Procura Federale UITA l'Avv. Fabio Pennisi, nel riportarsi integralmente alla propria memoria difensiva, insisteva nel rigetto del reclamo.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



-Per il reclamante l'Avv. Mauro Capone, nel riportarsi all'atto introduttivo del gravame, precisava che il richiamo operato nel reclamo ad un preteso conflitto di interessi paventato in capo all'organo giudicante non andava inteso in termini di imparzialità e/o scorrettezza dell'operato del Tribunale Federale UITA ma atteneva ad un eventuale problema istituzionale della Federazione.

Nel merito richiamava i motivi di reclamo insistendo nell'accoglimento dell'eccezione di nullità del procedimento per indeterminatezza e genericità del capo di incolpazione dal quale non emergerebbe la condotta contestata al tesserato Ardochini. Si riportava, per il resto, ai propri scritti difensivi ed in particolare alla memoria depositata in data 30.05.2023 nel corso del procedimento di primo grado. Insisteva nelle richieste istruttorie reiterando le proprie conclusioni.

-Per la Procura Federale UITA l'Avv. Fabio Pennisi, nel riportarsi integralmente alla propria memoria difensiva, impugnava tutto l'avverso dedotto e precisava che il capo di incolpazione è chiaro e circostanziato e le condotte contestate all'Ardochini configurano ipotesi di mancato rispetto dei doveri di lealtà e correttezza sanciti dall'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e dall'art. 5.1 lett. a) del Regolamento di Giustizia UITA quale norma di chiusura dell'ordinamento sportivo che trova applicazione in mancanza di specifica previsione regolamentare.

Insisteva, pertanto, nel rigetto del reclamo.

-All'esito della discussione il Presidente del Collegio invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni disponendo il rinvio del procedimento per la decisione all'udienza dell'8 novembre 2023 ore 17.00, sempre in modalità mista, ed assegnando termine sino a cinque giorni antecedenti a detta udienza per la trasmissione di eventuali note conclusionali.

-Entro la data assegnata, provvedevano a depositare note conclusionali sia la difesa del reclamante Avv. Mauro Capone, il quale reiterava, anche nelle note di replica depositate il 16/11/2023, le proprie conclusioni insistendo per la riforma integrale della decisione impugnata, che la Procura Federale che insisteva nelle proprie difese con rigetto del reclamo proposto.

-All'udienza dell'8/11/2023 comparivano da remoto l'Avv. Mauro Capone per il reclamante e presso la sede UITA l'Avv. Fabio Pennisi per la Procura Federale i quali rassegnavano le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedendo il passaggio in decisione del procedimento.

La Corte, preso atto delle dichiarazioni delle Parti, tratteneva il procedimento in decisione.

MOTIVI



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



-In via preliminare il Collegio affronta l'esame del primo motivo di reclamo eccepito dal difensore del tesserato Bruno Ardochini concernente la violazione di legge e del principio del giusto processo in relazione alla mancata sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di parallelo procedimento penale.

Il motivo di reclamo non è fondato e merita di essere rigettato.

A tal riguardo questa Corte, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale sportivo (cfr. Decisione C.F.A., SS. UU., n. 122 del 18 giugno 2019; conformi: Dec C.F.A., SS. UU., N. 30 del 25 Ottobre 2019; Collegio di Garanzia CONI, SS. UU., n. 37 del 4 agosto 2017; Collegio di Garanzia, dec. n. 14 del 2016, IV^a Sez.; Collegio di Garanzia, dec. n. 11 del 2016, IV^a Sez.), intende ribadire che il principio dell'autonomia del giudizio sportivo consente la trattazione separata del presente giudizio disciplinare rispetto ad eventuale analogha vicenda processuale di carattere penale, anche al fine di assicurare l'esigenza di una celere e rapida definizione della stessa. Del resto, le disposizioni di cui all'art. 34 bis e 38, comma 5, lett. a), Codice di Giustizia Sportiva del CONI, prevedono espressamente una trattazione separata del procedimento disciplinare e del procedimento penale, e la norma contenuta nell'art. 39, comma 7, del medesimo predetto codice, dispone testualmente che *«in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento, salvo che per legge debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'autorità giudiziaria»*; circostanza non rinvenibile nella fattispecie de quo.

Ne consegue l'infondatezza del primo motivo di reclamo.

-Col secondo motivo di gravame il reclamante deduce la nullità del presente procedimento disciplinare stante l'inesistenza di un effettivo capo di incolpazione o, comunque, in considerazione dell'insufficienza e dell'indeterminatezza dello stesso, in violazione dell'art. 2, n. 1, 2 e 6 del Regolamento di Giustizia.

Tale motivo di reclamo non può essere condiviso e deve essere rigettato.

Il Regolamento di giustizia sportiva, all'art.30, comma 4, modula il contenuto dell'atto di deferimento in termini simili a quelli che nel processo penale delineano gli atti conclusivi delle indagini preliminari, con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale. Analogamente al capo di imputazione, quindi, il deferimento deve descrivere "i fatti che si assumono essere accaduti ..." le norme che si assumono violate". Anche nel giudizio disciplinare sportivo si pone quindi un problema di corrispondenza fra l'accusa, cristallizzata nel deferimento, e l'affermazione di responsabilità, rilevato che, accanto ad illeciti disciplinari ben tipizzati vi sono fattispecie disciplinari elastiche, come quelle che si fanno rientrare nella violazione del principio di lealtà e correttezza o probità. Il diritto di difesa dell'incolpato può essere, quindi, garantito solo da un atto di deferimento che contenga una chiara e completa contestazione delle condotte ascritte. Infatti, i doveri di lealtà e probità sono canoni valutativi del contegno dei tesserati, che non sono suscettibili di essere



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



individuati e specificati una volta per tutte, ma devono essere di volta in volta rielaborati in base alle specifiche circostanze del caso concreto (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 76/2017). In totale analogia con la giurisprudenza processualpenalistica si è affermato, quindi, che la sola descrizione dei fatti contestati è funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio affinché la difesa dell'incolpato possa essere consapevolmente ed efficacemente svolta. L'atto di deferimento, quindi, assolve la funzione essenziale di informare l'interessato dei fatti materiali posti a suo carico, i quali esprimono e delimitano l'ipotesi accusatoria formulata dall'organo inquirente. La corretta e completa descrizione delle circostanze fattuali sulle quali si fonda la contestazione costituisce presupposto essenziale ai fini del rispetto delle garanzie difensive (CFA FIGC, decisione n. 33/2023). La necessità di garantire all'incolpato la possibilità di impostare fin dall'inizio una corretta difesa è, infine, coerente con il principio del giusto processo, accolto anche nell'ambito sportivo dall'art. 2, co. 2 del R.G.S. UITS, e con le posizioni assunte in sede europea ove si è più volte affermato che il diritto ad un processo equo impone alle autorità di informare l'interessato dei fatti materiali posti a suo carico - oltre che della qualificazione giuridica ad essi attribuita - così da riconoscergli un'occasione concreta ed effettiva di difendersi in relazione ad essa (in particolare, sentenza del 2007 Drassich c. Italia; C. eur. dir. uomo, 11.12.2007, ricorso n. 25575/04). Tutto ciò premesso, non sfugge che, nel caso in esame, si esula completamente dal rischio di violazione delle norme del giusto processo dovendo riconoscersi che nell'atto di incolpazione sono state richiamate in maniera specifica e puntuale sia le condotte contestate al tesserato Bruno Ardovini dalla Procura Federale che le norme disciplinari violate risultando garantito il principio di legalità, del diritto di difesa, del contraddittorio, della parità delle parti e del giusto processo.

-Col terzo motivo di reclamo l'Ardovini eccepisce la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il motivo non può trovare accoglimento.

L'art. 30 del Regolamento di Giustizia Sportiva UITS descrive il contenuto essenziale dell'atto di incolpazione stabilendo che, *"nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare"*. La descrizione dei fatti contestati, in particolare, è funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio affinché la difesa dell'incolpato possa essere consapevolmente ed efficacemente svolta. Ciò posto, si ha vizio di ultrapetizione allorché il Giudice Sportivo si pronunci estendendo le proprie valutazioni a situazioni non dedotte nel capo di incolpazione, in aperta violazione del dettato dell'art. 112 c.p.c. che stigmatizza l'obbligatorietà della corrispondenza tra il chiesto ed il



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



pronunciato. Ne discende che *"in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione"* (In tal senso, Cass. pen. Sez. V, Sent., 02-03-2022, n. 7540; cfr anche SS.UU. n. 36551 del 15/07/2010). Sulla base della stessa giurisprudenza richiamata infatti, *"sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato"* (Cass. Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012; idem, Cass. pen. Sez. V, Sent., 02-03-2022, n. 7534).

Ciò non è certo riscontrabile nel caso in scrutinio. L'atto di incolpazione con il quale la Procura Federale ha deferito il tesserato Bruno Ardovini innanzi al Tribunale Federale UITA soddisfa i requisiti di cui all'art. 30 R.G.S. contenendo la descrizione completa e circostanziata dei fatti e delle condotte contestate all'incolpato, richiedendo nelle conclusioni testualmente *"accertare e dichiarare che il tesserato Bruno Ardovini in proprio e quale Presidente della sezione TSN di Roma/Direttore del Poligono ha colpevolmente omesso di predisporre tutte le misure di sicurezza idonee e necessarie per evitare la commissione dei fatti imputati al tesserato Claudio Campiti [...] ciò in gravissima violazione del principio di lealtà e correttezza (art. 2 del Codice di Comportamento sportivo CONI e art. 5.1. lett. a) del Regolamento di Giustizia UITA), oltre a comportare un gravissimo pregiudizio all'immagine dell'UITA ovvero agli interessi sociali e federali ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Giustizia UITA, il tutto con l'aggravante di avere le infrazioni in questione causato lesioni a persone, cagionato danni patrimoniali di rilevante entità e determinato una turbativa violenta dell'ordine pubblico ai sensi dell'art. 10.1 lett. b), g) e j) del Regolamento di Giustizia UITA; per l'effetto applicare al tesserato Bruno Ardovini la sanzione di 5 anni di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale"*. A corredo dell'atto di incolpazione, la Procura Federale allegava una cospicua prova documentale a sostegno. Ebbene il Tribunale Federale, oltre a riconoscere l'Ardovini responsabile delle condotte contestategli nell'atto di deferimento della Procura Federale, lo ha condannato nei limiti della richiesta della Procura nel pieno rispetto del dettato di cui all'art. 112 c.p.c..



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



-Col quarto motivo di reclamo l'Ar dovini eccepisce il vizio di motivazione della decisione impugnata, frutto di considerazioni e deduzioni di tipo inquisitorio, in netta contraddizione con le emergenze processuali.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale Federale, con arguzia e sagacia argomentativa, accertando, attraverso il materiale probatorio acquisito agli atti del procedimento, i fatti descritti nell'atto di deferimento federale, ha evidenziato la riprovevolezza disciplinare della condotta tenuta dal tesserato Ar dovini che, in quanto Presidente della TSN di Roma e Direttore del Poligono, rivestiva una duplice funzione pubblica e, precisamente, quella di salvaguardia e promozione delle finalità istituzionali proprie dell'ente pubblico Unione Italiana Tiro a Segno e quelle organizzative connesse al ruolo di responsabile dell'efficienza, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture e degli impianti di tiro (art. 5.1 Regolamento della sezione TSN).

Sul tesserato Ar dovini ricadevano, pertanto, sia le funzioni di garanzia immanente al suo ufficio e connesse al più ampio principio del monopolio pubblico dell'uso della forza e dunque del controllo delle armi (cfr. Statuto dell'UITTS, art. 42, comma 2) che il dovere di speciale vigilanza ed attiva diligenza nell'organizzare gli assetti operativi, amministrativi, gestionali e di funzionamento attribuiti alla sezione TSN (art. 61, co. 2, DPR 90/2010).

Le risultanze istruttorie e le stesse dichiarazioni rese dall'Ar dovini in data 15 marzo 2023, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, confermano la inadeguatezza delle procedure organizzative e di sicurezza adottate dalla sezione TSN di Tor di Quinto configurando una incontestabile responsabilità del Presidente della sezione TSN nonché Direttore del Poligono.

Nello specifico è emerso che, nei confronti dei tesserati in possesso di DIMA, non era prevista alcuna procedura di sicurezza e di controllo sull'arma noleggiata potendo gli stessi muoversi, all'interno e fuori della sezione, in totale autonomia e senza alcuna vigilanza. In particolare, l'Ar dovini ha dichiarato che i soci in possesso di DIMA prelevano l'arma prescelta accedendo direttamente all'armeria, posta subito dopo il varco di accesso e restando, successivamente, liberi di *"muoversi in autonomia all'interno della sezione, dall'armeria al locale munizioni, e da qui alla linea di tiro"* senza controlli da parte dell'istruttore. Procedura diversa era prevista per chi non avesse conseguito il DIMA, *"per questi ultimi l'arma e le munizioni venivano consegnate all'istruttore che poi, a sua volta, le consegnava all'esaminando sulla linea di tiro"*.

E' di palmare evidenza la superficialità della prassi adottata nella sezione TSN di Tor di Quinto diretta dall'Ar dovini il quale, pur consapevole della necessità di vigilare – anche alla luce dell'episodio verificatosi nel 2012 all'interno della stessa sezione TSN – sugli spostamenti dei tesserati dall'armeria alla linea di tiro per scongiurare il verificarsi di episodi di sottrazione indebita dell'arma noleggiata, ha colpevolmente omesso di



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



attuare procedure di controllo atte a garantire la sicurezza dell'impianto e prevenire l'uso incontrollato di armi e munizioni da parte del tesserato, dopo il noleggio.

Non appare, infine, secondario evidenziare la circostanza relativa alla installazione, all'interno della sezione, di un sistema di videosorveglianza richiesto del Genio militare. Ebbene, seppure installato ed operativo, la videosorveglianza non veniva attuata in quanto, per stessa ammissione dell'Ar dovini, *"le immagini registrate non venivano controllate in tempo reale"* ma visionate solo successivamente. Anche tale incomprensibile scelta operativa rappresenta palese dimostrazione della negligenza dell'Ar dovini nell'apprestare idonee misure capaci di garantire la sicurezza dell'impianto per prevenire l'uso indebito delle armi anche nell'ottica di protezione dell'incolumità delle persone e prevenzione di reati.

Va, in ultimo, evidenziato che, l'accesso e l'uscita dalla struttura e dall'area di parcheggio della sezione TSN, avveniva liberamente essendo stato disattivato sia l'uso del badge che della sbarra di ingresso in quanto, per espressa ammissione dell'Ar dovini *"tale la prassi (ndr. del badge) venne dismessa perché la sbarra era spesso guasta e ci obbligava a recarci personalmente sul punto di accesso"*.

Appare evidente che l'Ar dovini, quale garante della efficienza e sicurezza della struttura, era onerato dell'adozione di misure organizzative di controllo e sicurezza commisurate alla natura pericolosa dell'attività di gestione e controllo della sezione TSN.

Da un'attenta ed articolata opera di analisi delle condotte poste in essere dall'Ar dovini può fondatamente prospettarsi una lacuna organizzativa già a monte, imputabile al reclamante, onerato di adeguare le misure di prevenzione e sicurezza della sezione alle esigenze dettate da una analisi di rischio concreta e attuale.

Va condiviso, pertanto, l'assunto del Tribunale Federale che testualmente precisa *"Certamente la obsoleta e lacunosa condizione materiale di quel poligono, dalla scarsa vigilanza generale, e la grave carenza di procedure specifiche di riscontro e di verifica tra armeria e linea di tiro (tra loro pericolosamente distanti) imponeva secondo ragione – fonte immanente di responsabilità, che precede le procedure formalizzate – di predisporre proporzionate cautele e sequenze di riscontro e controllo del percorso dell'arma e del suo affidatario: procedure che invece nella specie si sono mostrate affatto carenti e da cui è in concreto seguita la dannosa possibilità di utilizzazione extra moenia dell'arma"*.

-Risulta pertanto provata la responsabilità disciplinare del sig. Ar dovini al quale, coerentemente con i fatti delittuosi verificatisi in conseguenza di tale negligente condotta omissiva, vanno applicate le circostanze aggravanti in conseguenza della contestata colpa grave nell'assolvere agli obblighi di diligenza qualificata (art. 1176 c.c.) nell'esercizio di una attività pericolosa (art. 2050 c.c.).



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



-In ordine al sesto motivo di reclamo connesso alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla parte, il collegio ritiene inconferente il mezzo di prova e, pertanto, disattende la richiesta.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Federale rigetta il reclamo proposto dal sig. Bruno Ardovini e conferma la decisione impugnata.

Spese compensate.

Incarica la Segreteria di comunicare la presente decisione al Reclamante e all'Ufficio del Procuratore Federale UITA, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA.

Roma, 8 novembre 2023

Il Presidente

Avv. Bernardo DE STASIO

Componente

Avv. Tommaso PALLAVICINI

Componente rel. estensore

Avv. Ersilia TROTTA